

Penale Sent. Sez. 3 Num. 37203 Anno 2020

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 27/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel procedimento nei confronti di:

- 1. Faraoni Maria Pia, nata a Gorga il 29/01/1944
- 2. De Rosa Giuseppe, nato a Roma il 27/07/1944
- 3. De Rosa Nicola, nato a Roma il 18/11/1978

avverso l'ordinanza in data 01/07/2020 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza adottata in data 1 luglio 2020, e depositata in data 13 luglio 2020, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, pronunciando in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto dal Pubblico Ministero in sede, ha respinto l'impugnazione avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di sequestro







preventivo delle quote sociali della Menfer s.r.l., nei confronti degli indagati Giuseppe De Rosa, Nicola De Rosa e Maria Pia Faraoni, i primi due quali amministratori di fatto dell'impresa, e la terza quale amministratore di diritto e proprietaria della totalità delle quote sociali dell'ente.

Il sequestro era stato richiesto con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B), di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo C), di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo D), e di cui agli artt. 110, 41, 110 e 452-bis, primo e secondo comma, cod. pen. (capo E), commessi sino al 27 luglio 2017. La richiesta di sequestro è stata ritenuta infondata sia a norma del comma 1, sia a norma del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 452-quaterdecies, quinto comma, cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al rigetto della richiesta di sequestro, sebbene relativa a cose di cui è obbligatoria la confisca.

Si premette, innanzitutto, che i tre indagati sono stati condannati in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per tutti i reati per i quali è stato chiesto il sequestro di cui si discute in questa sede, e che, in quella sede, è stata anche disposta la confisca dell'azienda facente capo alla "Menfer s.r.l.", già sottoposta a sequestro preventivo, in applicazione di quanto previsto dall'art. 452-quaterdecies, quinto comma, cod. pen. Si premette, poi, che, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, l'amministratore giudiziario dell'azienda facente capo alla "Menfer s.r.l." ha denunciato di non poter sostituire il collegio sindacale, né procedere all'approvazione del bilancio, né promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, a causa della perdurante titolarità delle quote sociali in capo ai condannati.

Si premette, ancora, che la richiesta di sequestro, sebbene concisa, si riferiva sia alla fattispecie di cui al comma 1, sia alla fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., e quindi aveva come termine di riferimento anche l'esigenza di assicurare la confisca delle cose che servirono a commettere il reato, a norma dell'art. 452-quaterdecies, quinto comma, cod. pen.

Si rappresenta, quindi, che per definire la nozione di cose che servirono a commettere il reato, a norma dell'art. 452-quaterdecies, quinto comma, cod. pen., occorre avere riferimento a quella di «strumento del reato», indicata dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014. Secondo la Direttiva citata, per bene strumentale





si intende, in termini molto ampi, «qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati». Si precisa che la Direttiva in questione, sebbene relativa ad un elenco di fattispecie tra le quali non rientrano quelle contestate nel presente procedimento, deve essere ritenuta una disciplina generale in materia di congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea, atteso quanto previsto dal 14º Considerando.

Si osserva, a questo punto, che le quote sociali possono essere ritenute "beni strumentali", sia pure in maniera mediata e indiretta, rispetto alla commissione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., e come tali soggette a confisca obbligatoria (si cita, a conferma, Sez. 4, n. 51345 del 09/10/2018, Sagretti), perché le stesse costituiscono i mezzi per esercitare i poteri gestionali relativi ad un'impresa.

Si conclude che, nella specie, le quote sociali sono appunto servite per gestire le attività di "Menfer s.r.l.", e per compiere le attività illecite, così come, attualmente, sono utilizzate per ostacolare l'azione dell'amministratore giudiziario, ad esempio per la convocazione di un'assemblea all'insaputa di quest'ultimo, e che, quindi, il sequestro avrebbe la funzione di impedire che la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.

3. In data 13 novembre 2020, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Francesco Maria Cardosi, quali difensori degli indagati Giuseppe De Rosa, Nicola De Rosa e Maria Pia Faraoni, hanno depositato memoria.

Nell'atto, in particolare, si rappresenta che sia il G.i.p., in prima battuta, sia il Tribunale in sede di appello hanno spiegato esaurientemente perché non sussistono i presupposti per l'applicazione del sequestro, tanto a norma del comma 1, quanto a norma del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., e che le censure contenute nel ricorso sono tipo fattuale. Si segnala, inoltre, che la disponibilità delle quote non può connettersi allo svolgimento dell'attività illecita, in quanto esaurita nel 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3

- 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
- 2. Il ricorso pone sostanzialmente due questioni.









Una concerne l'applicabilità del sequestro alle quote della "Menfer s.r.l.", quali cose la cui libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione di ulteriori fatti penalmente rilevanti, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

L'altra riguarda l'applicabilità del sequestro a fini di confisca alle quote dei soci della "Menfer s.r.l.", quali cose di cui è obbligatoria l'ablazione, ex art. 321, comma 2. cod. proc. pen.

3. La questione concernente l'applicabilità del sequestro a fini impeditivi, ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in questa sede.

Il Tribunale, infatti, ha indicato compiutamente le ragioni per cui ritiene insussistente il concreto ed attuale pericolo che la disponibilità delle quote sociali della "Menfer s.r.l." possa consentire il protrarsi dell'attività criminosa con aggravamento delle conseguenze dei reati già commessi, o la commissione di nuovi reati. Invero, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che le indagini sono ferme al 2017 e che non risulta essere stata effettuata ulteriore attività illecita.

Si tratta di una motivazione congrua rispetto ai dati fattuali indicati, e, perciò, incensurabile in questa sede. Invero, costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando* o *in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01, nonché, per citare la più recente pronuncia massimata, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

4. La questione concernente l'applicabilità del sequestro a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., invece, è fondata.

Il Procuratore della Repubblica ricorrente aveva chiesto l'applicazione del sequestro anche a fini di confisca delle quote dei soci della "Menfer s.r.l.", deducendo che costoro erano tutti imputati per vari reati in materia di inquinamento, e in particolare per quello di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, ora art. 452-quaterdecies cod. pen., e che le precisate quote costituiscono cose di cui è obbligatoria l'ablazione a norma del quinto comma di quest'ultima previsione normativa, perché "strumenti" per commettere i reati contestati.







Il Tribunale, in proposito, ha escluso che le quote sociali della "Menfer s.r.l." possano essere considerate «strumentali rispetto alla realizzazione dei reati ipotizzati», per l'assenza di uno «stretto, diretto e non mediato legame rispetto ai reati contestati». A base di questa conclusione, ha osservato che: a) il complesso aziendale della precisata società è sottoposto a sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. dal 2017, «proprio in quanto ritenuto strumentale rispetto alla commissione dei delitti ipotizzati»; b) a partire dal 2 gennaio 2018, l'azienda è gestita da un amministratore giudiziario e da tale data non risultano essere state poste in essere ulteriori attività illecite.

La motivazione indicata risulta del tutto scoordinata rispetto alla conclusione che esclude la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro a fini di confisca.

Invero, ai fini dell'imposizione del vincolo a norma dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., nella prospettiva della richiesta cautelare proposta, occorre valutare se le quote sociali della "Menfer s.r.l." costituiscono cose di cui è obbligatoria la confisca a norma dell'art. 452-quaterdecies, quinto comma, cod. pen., perché "strumenti" per commettere i reati contestati, in particolare quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Non occorre valutare, invece, se la libera disponibilità delle stesse possa consentire il protrarsi dell'attività criminosa con aggravamento delle conseguenze dei reati già commessi, o la commissione di nuovi reati. Costituisce infatti principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, spetta al giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del periculum in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408-01, e Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367-01).

Le ragioni addotte dal Tribunale non spiegano in alcun modo perché le precisate quote sociali non possano essere ritenute «cose che servirono a commettere i reati».

Da un lato, in effetti, è meramente assertivo, oltre che del tutto incongruo, affermare che, siccome il complesso aziendale della "Menfer s.r.l." è stato sequestrato a fini di condisca in quanto ritenuto strumentale rispetto alla commissione dei delitti ipotizzati, le quote sociali della medesima società "non" sono da reputare strumentali rispetto ai medesimi reati.

Dall'altro, poi, il dato della mancata commissione di nuovi reati dalla data del sequestro aziendale può rilevare ai fini dell'esclusione di un concreto pericolo di







commissione di nuovi reati, e quindi, di esigenze impeditive, ma a nulla rileva per valutare se le quote sociali sono «cose che servirono a commettere i reati», e, come tali, costituiscono oggetto di confisca obbligatoria.

5. La fondatezza delle censure concernente l'applicabilità del sequestro a fini di confisca, ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per l'assenza di una motivazione priva dei requisiti minimi necessari, impone di annullare l'ordinanza impugnata.

Il giudice del rinvio valuterà se sussistono i presupposti per applicare la misura del sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., verificando se le quote sociali della "Menfer s.r.l." rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, in particolare senza condizionare le sue conclusioni ad apprezzamenti circa la sussistenza del *periculum in mora*.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 27/11/2020

